

PRIMI APPUNTI SULL'EVOLUZIONE DEL DECURIONATO CITTADINO (*).

L'occasione di queste giornate di studio sul tardo-antico mi offre l'opportunità, grazie al gentile invito di Gisella Bassanelli e Salvatore Cosentino, di mettere un po' meglio a fuoco un tema su cui avevo iniziato a riflettere qualche tempo fa ma che, come purtroppo accade, ho poi accantonato e che mi propongo di affrontare compiutamente appena possibile: il tema del decurionato cittadino.

Un tema che, credo, può rappresentare uno strumento utile, forse essenziale (almeno a me è parso tale) per tentare di delineare caratteri e modalità del rapporto fra potere centrale e istituzioni periferiche dell'impero. Quello che mi ha sempre incuriosito è l'apparente singolarità della parabola storica attraversata da questa aristocrazia urbana che nasce come espressione ambita dell'appartenenza all'*élite* municipale, ricompresa nel senato cittadino, *ordo splendidissimus*, e organo di raccordo fra potere centrale e magistrature locali: si pensi a come i decurioni, avrebbero assunto, fra gli altri, il delicato compito di eleggere magistrati, come i *duoviri* e gli *aediles* cittadini, preposti alla gestione amministrativa del *municipium*.

Un ruolo che non muta sostanzialmente quando, com'è noto, questi ultimi verranno posti sotto il controllo di un *curator*, figura dapprima speciale di magistrato nominato dall'imperatore, che gli affida la supervisione e il controllo finanziario di alcuni municipi, ma ben presto — certamente già a partire da Diocleziano — stabilmente preposto alla generale sorveglianza del governo cittadino. Sappiamo infatti come questi *curatores*, che si presentano come espressione apparentemente immediata del potere centrale e dunque, almeno in principio, nominati autonomamente dall'imperatore, saranno poi eletti direttamente dal senato cittadino, “salvo conferma imperiale”.

Così il ruolo dei decurioni appare nevralgico nei settori più delicati della vita del municipio, dalla finanza ai lavori pubblici, dall'organizzazione dei *ludi* cittadini a talune attività giudiziarie, dall'elezione dei *praefecti iure dicundo* allo stesso accoglimento di un soggetto nel *municipium*, attraverso l'*adlectio* o la *receptio inter cives*, nella forma, appunto, del decreto decurionale con il quale si otteneva la qualifica di *manuceps* per naturalizzazione, fino alle più minute incombenze, come l'attribuzione di posti a teatro.

E tuttavia, mentre il decurionato assume costantemente una funzione di snodo istituzionale fra potere centrale e organizzazione municipale, i suoi componenti sono oggetto di vessazioni fiscali costanti, a vantaggio delle casse

* Il testo riproduce, volutamente inalterata, la breve comunicazione svolta a Ravenna il 15 maggio 2010, nel corso del Convegno “Ravenna Capitale” Società, diritto e istituzioni nei papiri ravennati (V-VIII secolo).

imperiali o delle loro città, e di crescenti limitazioni alla stessa libertà personale: il curiale assume il suo ufficio di *pater conscriptus*, dunque obbligatoriamente, diventando *curiae subiectus*, e lo trasmette ai suoi eredi, rimanendo legato anche alla residenza nella sua città, che, come sappiamo, non può lasciare per sfuggire ai pesanti *munera*, tanto *personalia* che *patrimonii*, cui è sottoposto. Tanta la preoccupazione per una possibile ribellione a questo stato di cose, che una costituzione del 324 stabilisce che il decurione non possa neppure recarsi alla corte imperiale senza il permesso del governatore [C.Th. 12.1.9 = C. 10.32.16]. *Munera* pressanti e molteplici, dunque, specie in relazione alla trasmissione di beni, tanto *inter vivos* (le fonti attestano come tali atti dovessero venire autorizzati dal governatore (C.Th. 12.3.1 = C. 10.34(33).1, a. 386 e, per le donazioni, C. 10.34(33).3: si noti come il vincolo avesse carattere “reale” e seguisse i beni, contribuendo a costituirne lo statuto giuridico), che *mortis causa*, stante la riserva a favore della *curia* di un quarto dell’asse ereditario, fermo restando che la *curia* succedeva, comunque, in mancanza di testamento e di eredi legittimi.

Munera tanto intrecciati con il ruolo dei decurioni da essere assimilati e confusi con gli *honores*. Un quadro, dunque, in cui non può parlarsi di classi [KOTULA] ma, più propriamente, di “caste”, di caste chiuse e dalle quali è difficile uscire.

Ma questo quadro è un quadro unitario e, soprattutto, è frutto di una evoluzione costante, di una regolamentazione giuridica uniforme?

In altre parole: la posizione dei decurioni è nell’insieme definibile in termini di continuità storica? Uso un’espressione che oggi è forse fuori moda, ma sulla continuità o meno dobbiamo comunque interrogarci, nell’accostarci ad un problema come quello del decurionato cittadino, perché essa è elemento di lettura della più generale continuità delle istituzioni imperiali e dei loro presupposti costituzionali.

Ora, è molto probabile il rimaneggiamento in questo senso di almeno due testi ulpiane [D. 50.2.1 e D. 50.2.2.8: sono frammenti noti] che vengono forzati a prevedere l’obbligatorietà della carica ed il suo carattere ereditario e che dunque mostrano, come già rilevato autorevolmente in dottrina, un intervento dei compilatori che coglie una realtà più tarda, di profondo disagio socio-economico dei decurioni, costretti ad abbandonare le loro città. Una situazione estremamente gravosa, dunque, in cui le rigorose previsioni normative (che in età costantiniana si susseguono incessantemente [GAUDEMET], fondando, seppure nell’estemporaneità degli interventi imperiali, uno “statuto obbligatorio” dei decurioni [NUYENS]) non riescono ad arginare, nel corso del tardo impero, questo fenomeno di “fuga” dei curiali. Come non vi riescono le misure economiche, volte, come attestato in età

diocleziana da Ermogeniano [D. 50.2.8] ad aiutare i decurioni privi di mezzi, *maxime*, ricorda il giurista, *si ob munificentiam in patriam patrimonium exhausserint*.

Ma, a parte questi rilievi, è indubbio che la complessa rete di potere con la quale, nell'esperienza giurpubblicistica romana, si intrecciano e si confondono i fili sottili del rapporto fra autorità centrali e strutture periferiche, passa visibilmente attraverso l'organizzazione dei *municipia* ed il ruolo che, in seno ad essi, assume il decurionato, quale espressione politica delle *élites* cittadine. Espressione politica locale, dunque, ma, evidentemente, anche specchio riflesso della politica imperiale.

Un tema di indagine coinvolgente, dunque, almeno quanto ambizioso e complesso.

Un primo indice di complessità: ad una sommaria valutazione delle fonti emerge, e non potrebbe essere diversamente, data l'ampiezza del problema, una estrema indeterminatezza del fenomeno, sia a considerarlo dal punto di vista "temporale" (il problema percorre infatti la storia intera dell'impero romano) che dal punto di vista, per così dire, "spaziale", territoriale, dal momento che le evidenze testuali inerenti alle realtà cittadine sono molteplici e lo sono altrettanto i riferimenti alle curie municipali, così come alle magistrature locali.

Questo, nonostante la dottrina si sia mostrata propensa a immaginare una "vera e propria classe sociale, unita dalla coscienza del proprio stato in tutto l'Impero" (DE MARTINO; analogamente GRELLI, *contra* PETIT).

Si pensi, a voler assumere un dato soltanto formale, all'estrema "variabilità" degli appellativi utilizzati per i decurioni. In una prima ed incompleta ricognizione, ne ho individuato oltre venti (che mi limito ad elencare disordinatamente, restando a disposizione dei Colleghi che desiderassero avere l'indicazione delle relative fonti): *principes*, *loci princeps*, *eques vir principalis*, *primus regionis*, *primores*, *dekaprotoi*, *eikosaprotoi*, *decemprimi*, *virii primates*, *primates*, *seniores*, *maiores*, *virii primipilares*, *proceres*, *principales*, *potentiores*, *dynatoi*, *proteuontes*, *hiperchontes*, *proteuon tou ethnous*, *protoi*, *genous protou*.

Un tale stato di cose scoraggerebbe dunque una ricerca che avesse la pretesa di cogliere il fenomeno nella sua interezza e di leggerlo in chiave unitaria. E lo notava persino il massimo studioso della costituzione cittadina dell'impero, Emil Kuhn, che nel suo *Städtische und bürgerliche Verfassung* (siamo agli albori del XX secolo), come ricorda Francesco De Martino, riteneva senza mezzi termini "impossibile" ricostruire le fasi dello sviluppo del decurionato cittadino.

Un dato di partenza però sembra esserci ed è quello per cui la obbligatorietà e l'ereditarietà della carica sono espressioni peculiari del tardo impero. A parte pochi riferimenti, ma probabilmente rimaneggiati, contenuti in alcuni frammenti del Digesto, quel che appare certo è che il diritto tardoantico incide pesantemente sulla disciplina del decurionato. Lo dimostra la circostanza che il Codice di

Giustiniano non contiene costituzioni classiche in materia: la più risalente è del 258, un'altra è di Diocleziano e tutte le altre [DE MARTINO] sono successive.

Dunque il fenomeno non si presenta come unitario, né pare svilupparsi in una evoluzione progressiva e costante. Sembra, ad una prima lettura, che la storia del decurionato sia una storia che si svolge, a grandi linee, in due fasi. Quella, più risalente, degli onori imperiali per i maggiorenti locali, considerati elementi essenziali per il raccordo fra centro e periferie, e una fase più recente, tutta collocata nel tardo impero, in cui la sicurezza del potere stravolge il rapporto con le *élites* cittadine e le trasforma, come le definisce efficacemente Ramsay MacMullen, in “strutture di dipendenza” rispetto alla comunità cittadina, verso la quale esercitare un potere di fatto, una sorta di “autorità parallela” rispetto a quella imperiale.

Un passaggio discutibile lo troviamo nella *lex municipii Malacitani* [cap. 51], dell'età di Domiziano, che in realtà parla della *nominatio* diretta da parte del magistrato il quale, in assenza di candidature per le cariche pubbliche, operava una sorta di designazione forzata. Altre fonti classiche hanno questi riferimenti ma sono fonti spesso sospette e sostanzialmente confermano sistemi di reclutamento coattivi dello stesso tipo. Sistemi dunque che possono anche essere stati sperimentati in età classica ma dai quali non credo sia possibile dedurre la risalenza di quel regime vincolante per i curiali che troverà il suo *habitat* naturale soltanto nel tardo impero.

Nel tardo impero la dialettica politica all'interno delle *curiae* non si coglie più e non è, credo, senza significato, la circostanza che, almeno per quanto mi è dato sapere, soltanto Dione Crisostomo di Prusa [*Orationes* 45.7] accenni a dissensi e fazioni in seno ad un *curia* municipale, quella di Petra, riferendo dei verbali di essa, redatti in greco ma definiti col termine latino *acta*. L'unanimità è la più chiara evidenza della perdita di potere politico e i decurioni finiscono per deliberare prevalentemente su questioni marginali, come mostrano le evidenze epigrafiche che riportano la sigla «L.D.D.D.» (luogo assegnato per decreto dei decurioni) in relazione all'attribuzione di spazi pubblici per l'erezione di monumenti commemorativi.

Per le altre deliberazioni si preferiva l'acclamazione del *populus*, chiamato a raccolta davanti all'edificio della curia, segno anche questo evidente della crisi dell'autorità politica del senato cittadino, alla ricerca di un consenso popolare che finiva per essere integrato nel procedimento deliberativo, appunto sotto forma di acclamazione [LIEBENAM; JONES; KOTULA], snaturandone le peculiarità giuridiche [oltre Dione Cris., v. CIL. XIV, 375, 2410 (a. 157); C.Th. 12.5.1 (a. 326) e, in riferimento alla partecipazione popolare alle elezioni, anche Ulp. D. 49.1.12].

Ed è altrettanto noto come da tutto ciò sia derivato un fenomeno di progressivo assottigliamento numerico dei componenti delle *curiae*. Questa “emorragia di curiali” come è stata definita [LEPELLEY] è legata alla crisi dell’istituzione cittadina, in balia di *principes* locali che, come lamenta Plutarco, potevano usare del loro potere e della loro ricchezza per “disprezzare i magistrati” e “oltraggiare il prestigio dello stato” [*Moralia* 815A; 817A].

Così la storia del decurionato vede la *leadership* sociale dei decurioni, variamente espressa dalle titolature ufficiali, ma la cui altisonanza, nel tardo impero, sembra la vuota eredità di una condizione sociale che si è involuta e che ha perso i presupposti socio-economici e quindi lo smalto politico che possedeva nel primo impero.

In questo contesto non credo sia sostenibile, come pure è talvolta avvenuto in dottrina, argomentare dalla diversità terminologica che, nelle fonti, sembra distinguere *curiales* da *decuriones*, una corrispondente diversità di disciplina giuridica ed è questa la ragione per cui ho utilizzato i termini indifferentemente [spero di articolare adeguatamente le ragioni di questa affermazione in un contributo che rappresenti lo sviluppo di questa breve comunicazione].

Diversa è invece la situazione per quella cerchia ristretta di curiali che mantengono la *leadership* locale (forse coincidenti con quelli che vengono definiti *decem primi* e che troviamo già nel III secolo, o *principales* o *virii primarii* ovvero ancora in termini simmetrici dalle fonti) riuscendo a sopravvivere a questo stato di cose, probabilmente spostando verso curiali meno influenti e abbienti gli oneri più gravosi e partecipando, come nucleo deliberante “aggiunto” alle determinazioni di magistrati e senato cittadino (è il caso, ad es., dei *protoi* greci di Tespie, studiati da Plassart nei *Mel. Glotz*, II). In questa prospettiva sarei propenso a pensare ad un’entità autonoma, più che ad una sorta di comitato esecutivo, geneticamente e politicamente legato alle *curiae*. È un fenomeno ricorrente, analogo a quello che vede talvolta emergere “primi cittadini”, come quel Rabbi Abbahu di Cesarea, uomo di rango che decideva la regolamentazione del mercato cittadino e l’esenzione dalle gabelle, parlando per tutti e quasi da pari a pari, al governatore [LEVINE].

Dunque uomini-capi, che possono anche avere ruoli privilegiati nell’ambito del sistema, ad esempio assumendo la dignità di *patroni* [C.Th. 12.1.61], ma che hanno un incisivo potere pubblico anche esercitandolo al di fuori di posizioni formali e questo mi induce a non considerarli come una sorta di “giunta” di “consigli comunali” (come fa Giovanni Cecconi, in un contributo compreso negli utilissimi Atti del convegno su “Le trasformazioni delle *élites* in età tardo antica”, del 2004, ma edito nel 2006 a cura di Rita Lizzi); altri ancora parlano di un comitato esecutivo della curia [DECLAUREIL; JONES; GANGHOFFER etc.],

adombrando dunque un vincolo sia genetico che funzionale con il senato cittadino. Mi sembra in realtà, almeno ad una prima lettura del fenomeno, che questi personaggi affiorino nell'incertezza istituzionale delle città come poteri-ombra rispetto alle magistrature civiche ed al senato cittadino. Un fenomeno per altro risalente, di cui abbiamo tracce sin dagli albori dell'impero (ne parla Giuseppe Flavio [*Vita* 296] per la città di Tiberiade, già all'epoca di Nerone), di cui seguiamo le tracce nei *primores* di D. 50.7.5.5 e nei *principales* che Callistrato distingue dai decurioni in D. 48.19.27.1 e così via, in una rete di progressivo privilegio che si svolgerà nel IV secolo con uno speciale regime sanzionatorio che, ad esempio, li esenta dalla tortura [Lattanzio, *De mortibus persecutorum*, 21.3]. Ma tutto ciò in un sistema di potere parallelo, benché evidente e saldo, espresso da appellativi precisi, specchio di un riconoscimento di ruoli di primato nella città (Agostino riferisce di *primores* [*Epist.* 17.4], di *primates* [*Confessiones* 6.7.11] e di *principes vel seniores* [*Epist.* 50.1]).

Quello dei *principales*, nato probabilmente come appellativo onorifico di chi avesse concluso il *cursus honorum* cittadino, sarà poi considerato, in alcune realtà municipali, in termini abbastanza strutturati, tanto da porsi sostanzialmente come relativo a magistrati cittadini (così in Gallia, in cui rappresentano il municipio in giudizio, o nei riferimenti delle fonti alla curia di Antiochia).

Sarei cauto su altri appellativi, come quello di *honorati*, attribuito a curiali in età avanzata, quasi come riconoscimento formale, espressione di un *legally superior status based* (lo scrive Brown e lo ricorda Cecconi) *on office-holding*: dunque sembra trattarsi di una *dignitas* precisa, di una sorta di *brévet d'honoratus* [CHASTAGNOL].

Titoli, dunque, che sfumeranno nelle fonti successive, sostituiti da altri, quasi ad evidenziare un percorso di costante crisi fra poteri periferici e governo imperiale, per cui i *leaders* cittadini cambiano e cambia il loro rapporto con gli organi ufficiali. Una storia che si ripete e che ha nelle sue articolazioni le evidenze della crisi.

Da queste considerazioni sorgono delle domande, a cui mi auguro di offrire risposte soddisfacenti.

La prima: la varietà dei termini è specchio di una articolazione – e di una conseguente diversificazione – di funzioni, ruoli e poteri?

Ancora: se fosse così, sarebbe possibile tentare di dare in qualche modo 'ordine' a questa articolazione, assegnando alle titolature ed agli appellativi precisi ambiti territoriali nel quadro di uno sviluppo cronologicamente ordinato, sia pure per singole aree geografiche?

Ed infine: titolature ufficiali ed appellativi onorifici sono davvero da distinguere nettamente, ovvero vanno considerati come due facce della stessa medaglia, accomunati dall'essere espressione di un "potere" in cui le linee di

demarcazione fra l'ufficialità e la rilevanza sociale, la *dignitas*, dei personaggi, si stemperano nel ruolo sempre e comunque di sostanziale predominio nelle città?

Sono interrogativi incalzanti che delineano una linea di ricerca complessa che valuti, attraverso questa particolare opzione metodologica, uno dei fenomeni più vistosi e avvertiti del tardo impero, nella sua tensione ideale verso modelli di gestione del territorio rassicuranti per la sicurezza e per le casse dell'impero, ma che i curiali avvertono come inaccettabili.

Così i decurioni fuggono dalle città e dal loro rango, oramai espressione soltanto di gravami economici intollerabili, e in questa fuga dalle loro origini, dal loro *habitat* sociale e familiare, prima ancora che una crisi del senso di appartenenza rispetto all'impero, c'è l'espressione di una più grave e significativa crisi di appartenenza – crisi “imposta” dallo stesso potere centrale destinato fatalmente ad esserne travolto – rispetto alle città, alle proprie origini.

Questo scollamento è il connotato più inquietante della “fuga” dai municipi, fenomeno che sembra davvero inarrestabile (nonostante gli interventi legislativi che dall'inizio del IV secolo sino al VI avanzato tentano di arginarlo) e che lascia sullo sfondo l'immagine di un impero che, artefice dell'accentramento amministrativo e della vessazione fiscale nei confronti dei maggiorenti delle città, ne è la prima vittima.

L'impero perde il legame con le città e si avvia, anche a causa di questo forzato scollamento identitario, verso un declino inarrestabile.

Salvo Randazzo